



COMUNE DI RONCHIS

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI  
CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA**

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/04/2021

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Presupposto del canone
- Articolo 3 - Ambito e criteri di applicazione del canone
- Articolo 4 - Soggetto passivo
- Articolo 5 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 6 - Le tariffe
- Articolo 7 - Versamento del canone
- Articolo 8 - Importi minimi
- Articolo 9 - Concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 10 - Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 11 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 12 - Istruttoria
- Articolo 13 - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Articolo 14 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Articolo 15 - Principali obblighi del concessionario
- Articolo 16 - Revoca e modifica - Rinuncia
- Articolo 17 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Articolo 18 - Rimozione occupazioni ed installazioni pubblicitarie abusive
- Articolo 19 - Subentro
- Articolo 20 - Proroga e rinnovo
- Articolo 21 - Funzionario responsabile

## TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (lettera a), comma 819; legge 27/12/2019 n. 160)

- Articolo 22 - Occupazioni occasionali
- Articolo 23 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 24 - Occupazioni abusive
- Articolo 25 - Riduzioni per occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 26 - Esenzioni per occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 27 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di occupazione

## TITOLO III - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (lettera b), comma 819, legge 27/12/2019 n. 160)

- Articolo 28 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 29 - Impianti pubblicitari vietati
- Articolo 30 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 31 - Esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 32 - Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 33 - Esenzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 34 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari

## **TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

**Articolo 36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

**Articolo 37 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

**Articolo 38 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

**Articolo 39 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

## **TITOLO V - ACCERTAMENTI E SANZIONI**

**Articolo 40 - Accertamenti - Recupero canone**

**Articolo 41 - Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali**

**Articolo 42 - Avvio della riscossione coattiva**

**Articolo 43 - Interessi moratori**

**Articolo 44 - Sanzioni e indennità**

**Articolo 45 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

**Articolo 46 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore**

**Articolo 47 - Costi di elaborazione e notifica**

## **TITOLO VI - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE**

**Articolo 48 - Istanze di rateizzazione**

**Articolo 49 - Modalità di dilazione del pagamento delle somme dovute**

**Articolo 50 - Discarico per crediti inesigibili**

**Articolo 51 - Compensazioni**

**Articolo 52 - Rimborsi**

## **TITOLO VII - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

**Articolo 53 - Istituti deflativi del contenzioso**

**Articolo 54 - Istituto dell'autotutela**

**Articolo 55 - Ravvedimento operoso**

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

**Articolo 56 - Contenzioso**

**Articolo 57 - Trattamento dei dati personali**

**Articolo 58 - Disposizioni finali**

**Articolo 59 - Entrata in vigore**

## **APPENDICE**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone unico” previsto dall’art. 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, in sostituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza del comune di Ronchis.
2. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Articolo 2**  
**Presupposto del canone**

1. Sono soggetti al pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
  - a. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

**Articolo 3**  
**Ambito e criteri di applicazione del canone**

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all’interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari è parimenti soggetta al pagamento del canone per l’installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell’intero territorio comunale, nonché all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. L’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l’applicazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico.
6. Nel caso in cui la superficie dell’occupazione del suolo pubblico risulti superiore a quella per la diffusione

di messaggi pubblicitari, la parte eccedente sarà comunque soggetta al canone.

7. Il canone si applica per il servizio delle pubbliche affissioni.
8. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a. individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone come da allegato 1;
  - b. superficie dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
  - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - d. gradualità in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie.
9. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
  - a. sono **annuali** le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno;
  - b. sono **temporanee** le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari la cui durata sia inferiore all'anno solare.

Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono considerate sempre temporanee anche se di periodo di occupazione superiore a 365 giorni.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza e quindi in forma abusiva, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, ovvero di più soggetti nel caso di occupazioni abusive, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie di carattere annuale sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard annua

di cui all'articolo 1, comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 per metro quadrato alla quale si applicano i coefficienti approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
6. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone in base all'importanza delle aree, alla loro riqualificazione ed alle loro potenzialità economiche, come da "Allegato 1".
7. Le tipologie di occupazione sono indicate nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei coefficienti tariffari annuali e giornalieri.

## **Articolo 6**

### **Le tariffe**

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
  - a. **giornaliera**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
  - b. **annua**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento dell'entrata, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

## **Articolo 7**

### **Versamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori ad euro 600,00 (seicento/00) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate. Per quanto riguarda il pagamento rateale del canone relativo al primo anno, la prima rata è da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione mentre per gli anni successivi è da corrispondere entro il 31 marzo. Le successive rate hanno scadenza: 30/06, 30/09, 31/12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

3. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 44, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
4. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Il canone patrimoniale dev'essere versato direttamente al comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160.

## **Articolo 8**

### **Importi minimi**

1. Il versamento, in fase di riscossione volontaria, non è dovuto qualora l'importo annuo da versare da un singolo soggetto passivo sia inferiore od uguale ad **euro 5,00** (cinque/00).
2. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione dell'entrata, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo, non superi l'ammontare fissato in **euro 10,00** (dieci/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
3. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad euro **10,00** (dieci/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.

## **Articolo 9**

### **Concessioni ed autorizzazioni**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune. Si considerano comunali i tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti così come previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada).
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Anche le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.lgs. 285/1992), devono essere precedute da un'autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada); non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

## Articolo 10

### Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'iter del procedimento amministrativo è regolato dalla legge 241/1990 e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
2. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici o per la diffusione dei messaggi pubblicitari inizia con la presentazione della domanda al Comune.
3. L'istanza soggetta ad imposta di bollo, se dovuta, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
  - a. dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita IVA, telefono, mail, pec, ecc.;
  - b. indicazione del luogo esatto (strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti) dell'occupazione o della collocazione richiesta per l'installazione del mezzo pubblicitario;
  - c. la tipologia di occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario che si intende occupare/installare;
  - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - e. le dimensioni dell'area o dell'impianto pubblicitario espresso in centimetri;
  - f. la durata dell'occupazione o dell'esposizione dell'impianto pubblicitario oggetto del provvedimento amministrativo;
  - g. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - h. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - i. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi al particolare tipo di occupazione o diffusione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
5. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispose e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
6. Non sono soggetti invece a concessione o autorizzazione:
  - a. le occupazioni per i lavori strettamente necessari e urgenti a evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità;
  - b. le occupazioni effettuate da artisti di strada;
  - c. le occupazioni di suolo pubblico per interventi di pulizia o di manutenzione di edifici pubblici o privati, che abbiano durata inferiore alle 4 ore, effettuate con scale e simili;
  - d. le occupazioni effettuate in occasione di eventi di rilevante interesse pubblico per incentivare la massima partecipazione della collettività locale; detta fattispecie dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale. I soggetti fruitori sono comunque tenuti a far pervenire ai competenti uffici comunali una dichiarazione del rispetto delle condizioni di sicurezza in termini di non interdizione delle corsie d'emergenza e di rispetto del necessario passaggio pedonale;
  - e. le locandine;
  - f. i manifesti affissi sugli appositi impianti autorizzati;
  - g. le vetrofanie;
  - h. la pubblicità su autoveicoli;
  - i. le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).



## **Articolo 11**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 (quarantacinque) giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 12**

### **Istruttoria**

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 10, il responsabile formula all'interessato, entro il limite massimo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

## **Articolo 13**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a. pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
  - b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
  - c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
  - d. versamento del deposito cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio;
  - e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La

verifica stessa deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

#### **Articolo 14**

##### **Contenuto ed efficacia del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico o dei proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
  - a. la tipologia dell'occupazione o del tipo di mezzo pubblicitario;
  - b. il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - c. la misura della superficie dell'occupazione o degli impianti pubblicitari installati;
  - d. l'ubicazione;
  - e. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - f. gli obblighi del concessionario;
  - g. l'importo dovuto quale prima rata o rata unica del canone.
2. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Sulla base della regolamentazione comunale e dell'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale, il gestore del servizio provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria.

#### **Articolo 15**

##### **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta e di rimuovere, a proprie spese, l'impianto pubblicitario entro il termine di 3 giorni dalla scadenza della concessione/autorizzazione.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione o autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Il concessionario deve provvedere al pagamento anticipato del canone, alle date fissate dall'Amministrazione comunale, anche se non dovesse ricevere l'avviso di pagamento dal comune o dal gestore del canone.

#### **Articolo 16**

##### **Revoca e modifica - Rinuncia**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, l'installazione o l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato per i giorni non usufruiti.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

#### **Articolo 17**

##### **Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o di due rate successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 (quindici) giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

#### **Articolo 18**

##### **Rimozione occupazioni ed installazioni pubblicitarie abusive**

1. Per la rimozione delle occupazioni e delle installazioni pubblicitarie abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei

luoghi, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

2. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1978, n. 77.

## **Articolo 19**

### **Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

## **Articolo 20**

### **Proroga e rinnovo**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione di durata annuale/infrannuale o stagionale può, prima della scadenza, chiederne il rinnovo o la proroga.
2. Il procedimento segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni, ad eccezione dei pareri, laddove questi non siano funzionali al rinnovo o alla proroga.
3. La presentazione della domanda di rinnovo o di proroga entro la scadenza consente di proseguire l'occupazione sino alla conclusione del procedimento. In caso di diniego, è dovuta la tariffa piena giornaliera rapportata al periodo di occupazione o di installazione eccedente la scadenza.
4. Il titolare della concessione è tenuto alla rimozione dell'occupazione nei casi in cui non abbia presentato domanda di rinnovo o di proroga entro i termini di scadenza, anche qualora presenti una nuova domanda.
5. È tuttavia ammessa la regolarizzazione della domanda di proroga e di rinnovo, rispettivamente entro 3 (tre) ed entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza. In fase di rilascio, per i soli giorni di ritardo è previsto l'addebito

di un'indennità aggiuntiva pari alla tariffa piena giornaliera.

## **Articolo 21** **Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

## **TITOLO II** **OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE** **(lettera a), comma 819; legge 27/12/2019 n. 160)**

### **Articolo 22** **Occupazioni occasionali**

1. Per occupazioni occasionali si intendono:
  - a. le occupazioni di non più di 9 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
  - c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
  - d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 4 ore;
  - e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 3 (tre) giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

### **Articolo 23** **Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico,

oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a 6 (sei) giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

#### **Articolo 24**

##### **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
  - a. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
  - b. occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
  - c. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
  - d. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
  - e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
  - f. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
  - g. mancato pagamento del canone entro i termini previsti.

#### **Articolo 25**

##### **Riduzioni per occupazioni di suolo pubblico**

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.
2. Per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati il canone è ridotto del 90%.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, si applica la riduzione del 50% sul canone.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%.

5. Per le occupazioni effettuate per la manutenzione e per la ristrutturazione dei fabbricati esistenti si applica una riduzione del 50%.

## Articolo 26

### Esenzioni per occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali, esclusi i chioschi per la vendita di fiori, bibite ecc.;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. i passi carrabili, le rampe e simili;
- h. le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- i. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche culturali, religiose, di beneficenza e sportive, realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune;
- j. le occupazioni effettuate con banchetti da associazioni no profit per la raccolta fondi per iniziative di carattere umanitario e per la difesa degli animali;
- k. le occupazioni effettuate con banchetti da gruppi o partiti politici e da associazioni per la raccolta firme;
- l. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- m. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, passatoie, vasi ornamentali, fioriere, lanterne, lampade, lampioni, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi;
- n. le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti "porta a porta";
- o. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- p. le occupazioni effettuate da imprenditori agricoli nell'ambito del mercato denominato "L'ORTO IN PIAZZA" di cui al Regolamento del mercato agricolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

## **Articolo 27**

### **Dichiarazioni per particolari fattispecie di occupazione**

1. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista, in sostituzione dell'istanza di concessione o autorizzazione, una dichiarazione annuale, contenente il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica Certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## **TITOLO III**

### **DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI**

**(lettera b), comma 819, legge 27/12/2019, n. 160)**

## **Articolo 28**

### **Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un manufatto, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Qualora il mezzo pubblicitario sia anche parzialmente luminoso o illuminato, ai fini della determinazione del canone, verrà considerato impianto luminoso.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico regolare in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e uniti tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto per gli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o



oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito o dalle ditte pubblicizzate.

8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

### **Articolo 29**

#### **Impianti pubblicitari vietati**

1. È vietato:
  - a. installare impianti pubblicitari in contrasto con le norme del Codice della Strada;
  - b. il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da automezzi, aeromobili o da persone circolanti;
  - c. depositare volantini sui parabrezza delle macchine in sosta;
  - d. la diffusione della pubblicità sonora da punto fisso o mobile in prossimità di ospedali, case di cura, case per anziani, scuole di ogni ordine e grado e comunque dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

### **Articolo 30**

#### **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.  
Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

### **Articolo 31**

#### **Esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Si considerano abusive le esposizioni pubblicitarie prive della prescritta autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

### **Articolo 32**

#### **Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate da enti senza scopo di lucro o da chiunque, purché non di carattere commerciale, ma in collaborazione con Enti Pubblici, è concessa una riduzione

pari al 50% del canone a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da chi organizza o collabora all'iniziativa. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale.

2. È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'“Allegato 1” del presente Regolamento e ne è parte integrante.

### **Articolo 33**

#### **Esenzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Sono **esenti** dal canone:
  - a. i messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati esposti singolarmente;
  - b. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - c. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
  - d. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro nonché le scritte poste su automezzi di proprietà delle associazioni riferite al solo nome dell'associazione;
  - e. le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - f. l'arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna;
  - g. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - h. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  - i. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  - j. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- k. i messaggi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- l. la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali e disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

#### **Articolo 34**

##### **Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di un'apposita dichiarazione, con contestuale versamento del canone da effettuarsi prima dell'esposizione pubblicitaria, in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, l'ufficio preposto provvede a timbrare le singole locandine apponendo la data di scadenza del periodo pagato.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione dev'essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Copia del libretto di circolazione dovrà essere allegata alla dichiarazione.
5. Per le pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.
7. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio: gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

**TITOLO IV**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Articolo 35**  
**Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al comma 2 del presente articolo, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
  - a. per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il **15%** per cento;
  - b. per le affissioni di natura commerciale il **70%**;
  - c. per le affissioni dirette il **15%**.

**Articolo 36**  
**Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione, è quella determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni ed è condizionato dalla disponibilità dell'impianto stesso.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

**Articolo 37**  
**Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o la società incaricata deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci)

- giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
  6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
  7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
  8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

### **Articolo 38**

#### **Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50% nei seguenti casi:
  - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
  - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale;
  - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e. per gli annunci mortuari.

### **Articolo 39**

#### **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono **esenti** dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**TITOLO V**  
**ACCERTAMENTI E SANZIONI**

**Articolo 40**  
**Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

**Articolo 41**  
**Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali**

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

**Articolo 42**  
**Avvio della riscossione coattiva**

1. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Responsabile provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di

- accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Responsabile verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
  4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
  5. Il Responsabile individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza e anche in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare, verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

### **Articolo 43**

#### **Interessi moratori**

1. Gli interessi moratori sulle somme dovute sono determinati nella misura annua del **tasso legale**; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
2. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute determinati nella misura annua del **tasso legale**.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
4. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 44**

#### **Sanzioni e indennità**

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento o per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato si applicano:
  - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanei le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo né superiore al doppio del canone dovuto, fermo restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, che devono essere rimossi o regolarizzati con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 45**

##### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia locale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 5 (cinque) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Articolo 46**

##### **Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore**

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate, a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di



- accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nel presente regolamento ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
  3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
  4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i., il Responsabile con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dell'entrata che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
  5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

#### **Articolo 47**

##### **Costi di elaborazione e notifica**

1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi posti a carico del debitore sono determinati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i. nonché dai provvedimenti di attuazione della stessa disposizione.

#### **TITOLO VI**

##### **RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE**

#### **Articolo 48**

##### **Istanze di rateizzazione**

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato dall'Ufficio Entrate.

#### **Articolo 49**

##### **Modalità di dilazione del pagamento delle somme dovute**

1. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché

delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:
  - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - e. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
3. Per importi superiori a 5.000,00 euro la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
4. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
7. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
9. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al **tasso legale**, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
10. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 602/1973 e dell'articolo 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

**Articolo 50**  
**Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario Responsabile comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a **euro 10,00** (dieci/00), l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

**Articolo 51**  
**Compensazioni**

1. Il contribuente o l'utente può compensare in tutto od in parte le somme dovute con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti ad annualità precedenti, senza interessi, mediante apposita istanza.
2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, deve contenere le seguenti notizie:
  - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b. la somma dovuta al lordo della compensazione;
  - c. l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per annualità;
  - d. l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Il Funzionario responsabile, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
4. Non si procede alla compensazione di somme per importi inferiori ad **euro 5,00** (cinque/00).

**Articolo 52**  
**Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro **10,00** (dieci/00), al netto degli interessi maturati.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

**TITOLO VII**  
**ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

**Articolo 53**  
**Istituti deflativi del contenzioso**

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario Responsabile effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di collaborazione, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

**Articolo 54**  
**Istituto dell'autotutela**

1. Pur nel doveroso approccio di collaborazione con il contribuente, che l'Ufficio è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto degli uffici per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
3. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
  - a. all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
  - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
4. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
5. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

**Articolo 55**  
**Ravvedimento operoso**

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'articolo 50 della L. n. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dell'entrata può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i., ad esclusione dell'articolo 5-ter.
3. In caso di omesso o parziale versamento del canone entro le scadenze definite dal presente regolamento, per sanare la posizione debitoria, il contribuente deve versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:
  - a. la somma omessa;

- b. l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97;
  - c. gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al *pro rata temporis*, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
4. Il contribuente non può avvalersi di tale istituto nel caso in cui il Comune abbia avviato una procedura di verifica o di accertamento di cui l'interessato è stato informato.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

#### **Articolo 56** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Articolo 57** **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

#### **Articolo 58** **Disposizioni finali**

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga le disposizioni comuni contenute nel Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP (art. 63 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e s.m. ed. i.) approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 24/04/2012 e s.m.i. ad eccezione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al sistema sanzionatorio per le somme dovute fino al 31/12/2020.
2. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga le disposizioni comuni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (art. 3 d.l.s. 15/11/1993 n. 507) approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 11/09/1995 e s.m.i. ad eccezione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al sistema sanzionatorio per le somme dovute fino al 31/12/2020 e del Titolo quinto "Piano generale degli impianti pubblicitari".
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
4. La collocazione permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).  
Il piano generale degli impianti pubblicitari vigente è contenuto nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (art. 3 d.l.s. 15/11/1993 n. 507) approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 11/09/1995 e s.m.i..

5. Con decorrenza dal 1° dicembre è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
6. Tutte le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche, nonché quelle per le esposizioni pubblicitarie già rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, **scadranno il 31 dicembre 2022**, entro tale data gli interessati dovranno presentare agli uffici comunali una nuova richiesta di concessione/autorizzazione nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

#### **Articolo 59**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## APPENDICE

### 1. OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### **Occupazione con impianti di distribuzione carburante.**

- a) La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- b) I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Fino a tremila litri il canone standard annuale è ridotto ad un quarto. Per i serbatoi con capacità superiore a tremila litri, la tariffa standard, già ridotta, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

#### **Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.**

- a) La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
- b) Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
- c) Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

#### **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.**

- a) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
- b) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il

canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

- c) Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

### **Occupazioni dello spettacolo viaggiante.**

- a) Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
- i. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
  - ii. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
  - iii. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
  - iv. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
  - v. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
  - vi. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
  - vii. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
- b) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
- c) L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- d) Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- i. 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
  - ii. 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
  - iii. 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.



### **Occupazioni a sviluppo progressivo.**

- a) È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Pubblici Esercizi.**

- a) In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

### **Occupazione con elementi di arredo.**

- a) Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- b) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- c) Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

### **Attività Edile.**

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
- b) In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 20% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

### **Attività di propaganda elettorale.**

- a) L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

### **Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.**

- a) Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

- b) La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
- c) La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

#### **Esposizione merci fuori negozio.**

- a) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- b) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- c) La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

#### **Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere.**

- a) Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- b) In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

#### **Occupazioni per traslochi.**

- a) L'occupazione per traslochi è l'occupazione di suolo pubblico mediante veicoli, piattaforme ed autoscafe per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
- b) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno 5 (cinque) giorni prima all'ufficio competente per territorio (SUE) con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- c) Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, l'istanza dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima al Settore competente (Comando Polizia Locale) per l'emissione del provvedimento limitativo all'ordinaria viabilità.
- d) L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
- e) Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

## 2. IMPIANTI PUBBLICITARI

### Impianti pubblicitari.

Premesso che la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, gli impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

1. **Insegna di esercizio:** contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).  
Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
2. **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte dipinte.
3. **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
4. **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
5. **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e "camion vela":**
  - a. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
  - b. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
  - c. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono

essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

6. **Pubblicità realizzata su carrelli supermercati:** La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
7. **Pubblicità varia:** Per pubblicità varia si intende quella effettuata con cartelli, locandine, striscioni, gonfaloni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi. L'esposizione di striscioni che attraversano le strade o gonfaloni posti sui pali della luce, a prescindere che rechino pubblicità commerciale o messaggi privi di rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
8. **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono quei manufatti installati in modo permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio o l'attività commerciale pubblicizzato. L'impianto può essere utilizzato per conto proprio o per conto terzi. Rientrano in questa categoria gli impianti per l'affissione diretta e la cartellonistica stradale.
9. **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
10. **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Rientrano in questa casistica anche il deposito di materiale pubblicitario all'interno dei negozi e degli esercizi pubblici, sia sciolto che in appositi contenitori/distributori (esempio volantini, tovaglie per tavolini, portaceneri, portasalviette, ecc.)
11. **Pre-insegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).  
Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie

finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.


Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche conformi al Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione - DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

Tali insegne sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

**ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE PIAZZE E DELLE VIE SUDDIVISE IN CATEGORIE**

<b>PRIMA CATEGORIA</b>	<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>TERZA CATEGORIA</b>
VIA A. E Z. BARBARIGO	VICOLO DELL'ARMENTARESSA	VIA BOSC DI MANESSE
VIA DELLA CHIESA	VIA GIOVANNI BECCIA	STRADA DELLA ROSTUSSE
PIAZZETTA GLEMONASSI	CORTE DEL BALLINO	VIA DELLE TOMBUZZE
VIA PIETRO LESCHIUTTA	VIA BOLZEDO	VIA VIATTE
PIAZZA DELLA LIBERTA'	VIA DEL BOSCO	VIA CASTELLARIN
VIA MAGGIORE	VIA DEL CIMITERO	VIA COLAUTTO
VIA OSPITALE SAN GIOVANNI (DI GERUSALEMME)	P.ZZA V. DE ASARTA	VIA DELL'AGRICOLTURA
VICOLO DEI PASCUS	VIA F. GALLETTI	
VIA ALBINO ROMANO	PARCO AL GRANDE PLATANO	
VIA SAN GIOVANNI DI RODI	VIA DEI LASSUS	
VIA SAN MAURO	VIA MASSILLE	
VIA SANTA LIBERA	VIA DELLE MONDINE	
CALLE SILVESTRI	VIA MOROSS	
VICOLO DEI SIMONI	VIA MASSILUTE	
P.TTA G.B. TROMBETTA	VICOLO MUNICIPIO VECCHIO	
VICOLO SCUOLE VECCHIE	VICOLO DEGLI ORTI	
VICOLO SOLERT	CALLE DEL PIRIT	
	VIA PESARS	
	VIA PAULEDO	
	VIA DELLE INDUSTRIE	
	VIA ANGORIS	
	VIA GARIBALDI	
	VIA GUERIN	
	VIA DON LUIGI CECCATO ERMES	



comune di  
**Ronchis**

- MUNICIPIO
- CHIESE
- POSTE TELEGRAFICHE
- IMPIANTI SPORTIVI
- ZONA INDUSTRIALE

**S T R A D A R I O**

Androna Valentinis (Via)	D 5		
Angoris (Via)	C/7/8		
Asarta (Piazza de)	FFRAFOREANO		
Balino (Corte)	C 5		
Barca (Via)	A 6/7 B 5/8 C 2/3/4/5		
Barca (Via)	FFRAFOREANO		
Barbano (Via)	FFRAFOREANO		
Bassanese (Via)	D 3		
Baccia (Via)	D 3/4		
Badzo (Via)	B/C 6		
Bosc di Marnese (Via)	E/F 8		
Brazzi (Via del)	D 5		
Caserove (Via del)	FFRAFOREANO		
Castellani (Casali)	H 2/3/4		
Chiesa (Via della)	D/E 5		
Chiesa dal Bosc (Via del)	FFRAFOREANO		
Cimilero (Via del)	E 5		
Codrigo (Via)	E 2/3		
Colalito (Via)	B 6/7		
Divisione Julia (Via)	D 4		
Durasa (Via)	B 6		
Galetti (Via)	C 4		
Gambaldi (Via)	E/F/G/H 1		
Glemionassi (P.ta)	D 6		
Guerni (Via del)	C 5		
Guerni (Via)	D 6 E 5/6 F/G 5 H 6		
Industrie (Via delle)	G 1/2		
Italia (Carso)	C 8 D 5/6/7/8		
Lassus (Via del)	CD 4		
Leschitta (Via)	C 5		
Levata (Via della)	FFRAFOREANO		
Liberta (P.zza)	D 5		
Lignano (Via)	E/F/G 4 H 4/5/6		
Lusiri (Strada)	H 1 2		
Maggiore (Via)	C 5		
Massille (Via)	D 6/7		
Mordine (Via della)	D 7 E 6/7		
Moross (Via)	FFRAFOREANO		
Mulin (Via del)	D 6/7		
Municipio Vecchio (Via)	FFRAFOREANO		
Oferis (Via)	D 5		
Ori (Strada)	E/F 3		
Ospitale S. Giovanni (Via degli)	C 6		
Paluso (Via)	C 5		
Parais (Via)	D 4		
Prit. (Calle del)	D 7		
Rivis di Mies (Strada del)	CD/D 6		
Pradelli (Via)	H 3		
Romero A. (Via)	D 3/6		
Rosuzza (Strada)	CD/E 2		
San Giovanni da Rodi (Via)	C 5		
San Libera (Via)	C 5		
San Mauro (Corso)	B/C 5		
San Valentino (Via)	FFRAFOREANO		
Soliet (Via)	D 5		
Sonvilla (Strada)	C 8		
Tombuza (Via)	F 4 G 3/4		

